

## MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEL 7 GIUGNO 2023

### STATUTO Associazione MetApprendo

#### TITOLO I

##### PRINCIPI GENERALI

###### Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura, durata, sede

Federmeccanica, Assital, Fim, Fiom e Uilm – di seguito denominate “le Parti Istitutive”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti stipulato in data 5 febbraio 2021, costituiscono l’Associazione MetApprendo, con sede legale in Roma.

L’Associazione è paritetica e ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L’Associazione ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 19.

###### Art. 2 – Scopi

L’Associazione si propone di promuovere e agevolare l’organizzazione, la pianificazione e la registrazione della formazione in attuazione a quanto previsto dal comma 11, dell’art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI del Ccnl 5 febbraio 2021, secondo gli indirizzi della “Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l’Apprendistato” di cui all’art. 6.1 Sez. Prima del Ccnl, anche mettendo a disposizione degli aderenti strumenti funzionali all’attuazione delle disposizioni del contratto collettivo in materia di formazione.

L’Associazione ha il compito di sostenere con adeguati strumenti tecnici, anche innovativi, con supporti vari, l’attività formativa delle imprese aderenti che applicano il CCNL metalmeccanico e della installazione di impianti, con particolare riferimento all’assolvimento del “diritto soggettivo alla formazione” e “alla crescita delle competenze professionali dei lavoratori” nelle Aziende di più ridotta dimensione, secondo modalità, requisiti e condizioni previsti dal presente Statuto e dal Regolamento dell’Associazione, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle parti istitutive.

L’Associazione non ha fini di lucro e svolge le attività connesse o funzionali al raggiungimento dei suddetti scopi.

###### Art. 3 Disposizioni generali

Tutte le cariche associative, salvo quella di Sindaco, sono a titolo gratuito.

Tutti gli organi associativi hanno durata triennale.

In caso di cessazione anticipata da una carica associativa si dovrà procedere all'immediata sostituzione nel rispetto del criterio di pariteticità.

## TITOLO II SOCI E DESTINATARI

### Art. 4 – Soci

Sono soci dell'Associazione le Parti istitutive, **le articolazioni territoriali di Fim, Fiom, Uilm, le associazioni degli industriali che fanno capo a Confindustria** e le aziende in regola con il versamento della contribuzione prevista dal CCNL 5 febbraio 2021 e **dall'accordo del 10 maggio 2023**.

1. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Gestione. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.
2. Il Consiglio di Gestione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
3. La qualità di socio non è trasmissibile; si perde per recesso o esclusione.
4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio di Gestione.

### Art. 5 – Destinatari

Destinatari delle attività dell'Associazione sono le imprese socie che applicano il CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti secondo le condizioni, le modalità e i requisiti disciplinati nel Regolamento.

Il Regolamento disciplina l'uscita e l'esclusione dall'Associazione.

Destinatari delle prestazioni sono anche i dipendenti delle suddette imprese, quelli delle articolazioni territoriali di Fim, Fiom, Uilm e delle associazioni degli industriali che fanno capo a Confindustria.

## TITOLO III GOVERNANCE

### Art. 6 – Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio di Gestione;
3. Il Presidente e il Vice Presidente;
4. Il Sindaco.

### Art. 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è composta da 12 (dodici) delegati, di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 (sei) in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende. I delegati sono eletti in base alle regole stabilite dal Regolamento definito dalle Parti istitutive.

Ogni delegato dispone di un voto.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci partecipa senza diritto di voto il Sindaco.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su proposta del Presidente o del Consiglio di Gestione.

#### Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono competenze distintive dell'Assemblea dei Soci:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nominare i Consiglieri di Gestione;
- d) nominare il Sindaco e deliberarne il relativo compenso;
- e) approvare – su proposta del Consiglio di Gestione - il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) deliberare sulla responsabilità dei Consiglieri di Gestione e del Sindaco e sulla loro eventuale revoca;
- g) modificare lo Statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori.

#### Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente per iscritto, mediante e-mail, da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Sono valide le Assemblee, anche non convocate, quando vi partecipino tutti i delegati e il Sindaco sia presente e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è convocata anche ogni qualvolta sia richiesto, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Presidente, da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o dal Sindaco.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

In caso di parità di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

#### Art. 10 - Consiglio di Gestione

Fanno parte di diritto del Consiglio di Gestione il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio di Gestione è inoltre costituito da dieci componenti, nominati dall'Assemblea per metà in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e metà in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende, in base al regolamento definito dalle Parti istitutive.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.

Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo prima della fine del mandato subentra per il periodo residuo un supplente nel rispetto del principio di pariteticità.

Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità, di ineleggibilità o incompatibilità come definiti dalla normativa vigente e dal Regolamento.

La perdita di questi requisiti, anche in corso di mandato, comporta la decadenza dalla carica.

I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso l'Associazione per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri.

Il Consiglio costituito ai sensi del presente art. 10 decade all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Gestione. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Sindaco, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

Sono compiti distintivi del Consiglio di Gestione:

- a) predisporre e approvare il Regolamento dell'Associazione nonché le sue eventuali modificazioni;
- b) disporre la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- d) stabilire l'organizzazione e la gestione dell'Associazione, definendo le attività da affidare all'esterno;
- e) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto;
- f) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere gli eventuali ricorsi delle imprese;
- h) deliberare e compiere ogni ulteriore atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo sociale;

#### Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Gestione

Il Consiglio si riunisce almeno ogni due mesi, e ogni qual volta sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Presidente.

I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Gestione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'art.10 dello Statuto.

La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante e-mail da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'organismo, nominato di volta in volta anche esterno al Consiglio medesimo.

Per la validità delle riunioni e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

Le riunioni sono altresì considerate valide se tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference" nelle modalità consentite dalla normativa vigente.

#### Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga affidato dall'Assemblea o dal Consiglio di Gestione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Presidente e Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni in concomitanza della nomina del Consiglio di Gestione.

#### Art. 14 – Il Sindaco

Il Sindaco viene designato di comune accordo tra le Parti istitutive e nominato dall'Assemblea dei Soci in concomitanza della nomina del Consiglio di Gestione.

Il Sindaco dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e può ricoprire la carica per non più di tre mandati consecutivi.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Sindaco controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione sul bilancio, depositandola almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

### Titolo IV

#### FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO - RISORSE E GESTIONE

#### Art. 15 - Entrate e spese dell'Associazione

Costituiscono entrate dell'Associazione i contributi versati in base alle disposizioni dell'art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI del Ccnl 5 febbraio 2021 e ogni altro provento nonché ogni altra risorsa versate da enti o singoli privati.

#### Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni entrata o bene che sia pervenuto nella disponibilità dell'Associazione stessa. I singoli Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Associazione sia durante la vita che in caso di scioglimento della stessa o di recesso del singolo Socio per qualsiasi causa.

È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione può ricevere donazioni o altre forme di liberalità o di risorse effettuate ad incremento del patrimonio.

#### Art. 17- Bilancio

Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) maggio dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Gestione e del Sindaco, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi alle Parti istitutive almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

#### Art. 18 - Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati dal Regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Gestione.

#### Art. 19 - Scioglimento

L'Associazione può sciogliersi, oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, su proposta del Consiglio di Gestione, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili o superati gli scopi, ovvero su richiesta delle Parti istitutive.

In caso di scioglimento dell'Associazione i liquidatori, sentite le Parti istitutive dovranno devolvere gli eventuali residui di patrimonio ad enti con finalità assistenziali o previdenziali e/o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge a favore dei lavoratori della categoria.

#### Art. 20 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento valgono le disposizioni in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.

FEDERMECCANICA

Il Presidente

FIM

Il Segretario Generale

FIOM

Il Segretario Generale

ASSISTAL

Il Presidente

UILM

Il Segretario Generale